

**La Deliberazione CIPE, n. 117/2008, del 18 dicembre 2008,
per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto,
fognatura e depurazione**

A cura del Dott. Roberto Tarantino

DOCUMENTI **2009**
INformazione

L'oggetto della delibera

Con la deliberazione 18 dicembre 2008, n. 117/2008, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha emanato la direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, sulla base della propria delibera 24 aprile 1996, n. 65, come integrata dalla delibera 17 marzo 2000, n. 30, con la quale il Comitato ha definito le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, non già diversamente regolamentati e la determinazione delle relative tariffe, sulla base della raccomandazione del NARS del 16 luglio 2007, concernente «adeguamenti tariffari per le gestioni transitorie del settore idrico», nella quale il Nucleo prospettava l'adeguamento delle tariffe idriche per il regime transitorio, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso adeguamento fosse suddiviso in due momenti (il primo inteso a riallineare il livello delle tariffe delle gestioni transitorie ai consuntivi di inflazione tra il 2003 ed il 2007, al netto di una componente forfettaria relativa ai recuperi di efficienza conseguiti dal comparto a decorrere da detto anno 2003, ed il secondo ad adeguare le tariffe all'inflazione 2008, ai miglioramenti di qualità del servizio conseguiti, alla realizzazione degli investimenti - e che lo stesso fosse subordinato alla trasmissione da parte dei gestori di una serie di informazioni relative alla gestione del servizio negli anni 2003-2007, sulla base delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 131), ed ha previsto come termine ultimo di validità dei criteri di adeguamento tariffario dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione il 30 giugno 2003, in vista dell'esaurimento dei regimi transitori entro breve tempo dalla pubblicazione della delibera.

L'art. 23-bis del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'esaurimento degli affidamenti diretti delle gestioni, e quindi del regime transitorio, al 31 dicembre 2010.

L'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

L'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce, al primo comma, che "Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti..". Il 3° comma stabilisce che "In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria".

Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione¹.

Il comma 10 prevede, alle lettere d) ed l), che “Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di...armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua...prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi. Il comma 11 della norma in esame abroga l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevedeva che “I servizi pubblici locali sono gestiti:

- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale (lett b)) ;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale” (lett d)).

“L'art. 23 bis della legge del 6/08/2008 n. 133 ha messo d'accordo i sindaci di destra e di sinistra nell'opporci alla privatizzazione della gestione dell'acqua.

Lamentano giustamente la sottrazione di importanti entrate economiche senza essere svincolati dai problemi del servizio nei confronti dei cittadini”².

Secondo autorevole dottrina, *“La norma non ha alcuna ambizione di definizione tassonomica delle categorie; essa ha invece un obiettivo molto chiaro, far sì che voraci multinazionali, talvolta anche in commistione con soggetti pubblici, (nulla di più diabolico l'intreccio oscuro tra interessi pubblici e privati) s'impossessino, quanto prima, e a costo zero, del patrimonio pubblico, delle reti, realizzate nel tempo attraverso il ricorso alla fiscalità generale. E' evidente che il reale proprietario delle reti tende a divenire colui che agisce...la norma ha quale primario obiettivo il conferimento della gestione (affidamento) dei servizi pubblici locali a imprenditori e a società, mediante procedure competitive ad*

1 Comma quarto della norma.

2 LA RIVOLTA DEI SINDACI PER LA GESTIONE DELL'ACQUA, Luigi Antonio Pezone, in Fonte www.lexambiente.it.

*evidenza pubblica. Le procedure sono ispirate dalla loro musa, ovvero il principio di concorrenza e sono poste in essere per favorire tale principio*³.

Gli enti gestori dei servizi idrici e la posizione della Commissione europea

In un caso locale del 2008, a Bari, un depuratore emanava cattivo odore, perché la società per azioni⁴ che gestisce il SII in Puglia (servizio idrico integrato) ha utilizzato sostanze chimiche che avrebbero dovuto diminuire l'emissione dei reflui, ma tali sostanze non si sono rivelate efficaci, rischiando al contrario di provocare danni alla salute dei consumatori⁵. In questo specifico caso, soccorreva l'art. 113, Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267), il quale, al comma 7, lett. b), abrogato dall'articolo 23-bis della legge 133/2998, il quale stabiliva che i servizi pubblici potessero essere gestiti nella forma della concessione a terzi, "quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale".

Con riferimento alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali in Italia, **la Commissione europea**, nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana, per la modifica degli articoli 113 e 113 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ad opera dell'articolo 35 della legge 448 del 2001, aveva inviato, in data 8 novembre 2000, una lettera di costituzione in mora al Governo italiano ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, ritenendo la stessa Commissione, che la Repubblica italiana avesse violato gli obblighi che Le incombono in virtù della direttiva 92/50/CEE, della direttiva 93/38/CEE, ed altresì degli articoli 49 e seguenti del Trattato CE e dei principi di non discriminazione e trasparenza.

Come è stato sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità implica, in particolare, un obbligo di trasparenza cui è tenuta l'amministrazione aggiudicatrice, che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione. La Commissione attirò l'attenzione del Governo italiano sulla norma di cui al paragrafo 4 dell'articolo 113 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'articolo 35, paragrafo 1, della legge 448/2001, il quale prevede che, laddove l'attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale sia separata

3 Prof. Alberto Lucarelli, Università Federico II di Napoli, *La riforma dei servizi pubblici locali: i modelli di gestione* (Il testo integra e modifica la relazione tenuta al Coordinamento degli enti locali, nell'ambito del Forum italiano per i movimenti per l'acqua, Roma 21 novembre 2008 ed è in corso di pubblicazione sul numero 1 del 2009 della rivista *Quale Stato*), in Conferenza "Acqua in comune", Bari, marzo 2009.

4 Acquedotto Pugliese SpA, nda.

5 Incontro sul depuratore di Japigia, Bari, giugno 2008.

dall'attività di erogazione dei servizi, gli enti locali possono fra l'altro avvalersi, per tale gestione, "di soggetti all'uopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività".

Con specifico riferimento all'affidamento del **servizio idrico integrato** la Commissione ha sottolineato che i servizi hanno ricevuto numerosi reclami relativi a casi di affidamenti diretti a società partecipate in tutto o in parte da enti locali facente parte di uno stesso degli ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994. Tali affidamenti diretti si pongono in contrasto con le sopracitate norme e principi del trattato CE nel caso di concessione di servizi, e laddove applicabili, con le direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE ogni qualvolta gli stessi configurino un appalto pubblico di servizi⁶.

In un altro caso una multinazionale⁷, alla quale è stata affidata la gestione dei servizi idrici, ha inviato una comunicazione dattiloscritta, priva di data, a firma illeggibile della Direzione Commerciale, con la quale i destinatari venivano avvertiti del fatto che 'il Condominio risulta in ritardo nel pagamento delle bollette dell'acqua'; detta comunicazione ammette che 'Acea Ato 2 ha avviato una campagna per la regolarizzazione delle morosità inviando più di un preavviso di sollecito di pagamento agli amministratori di condominio per il recupero degli importi dovuti'. Dichiara inoltre espressamente che 'se il mancato pagamento dovesse protrarsi, Acea ATO 2 si vedrà costretta a sospendere a breve la fornitura idrica.

In quello specifico caso, secondo il parere dell'amministratore dei condomini coinvolti, gli stessi erano tutti in regola con i pagamenti delle forniture, anche se "la situazione venutasi a creare ha provocato e provoca tuttora grave danno all'immagine del mio studio di amministrazione ed a me personalmente"⁸.

"Trasformare la nozione di servizio pubblico essenziale in servizio di rilevanza economica (tout court), non dargli alcuna sorta di garanzia e peculiarità, significa violare l'art. 43 (della Costituzione), ed in senso più ampio, il modello di Costituzione economica e tutte le norme ad essa raccordate, in primis gli artt. 2, 3, 5 Cost.; significa violare le peculiarità che l'ordinamento comunitario riconosce allo status di servizio di interesse economico-generale e servizio di interesse generale, peculiarità ancor più rafforzata dopo l'approvazione del Trattato di Lisbona ed i suoi protocolli"⁹.

6 Bruxelles 4 luglio 2002, lett. n. 8622, alla Presidenza Consiglio Ministri, Servizio del Contenzioso, Dip. Coord. Pol. U.E., oggetto: Procedura di infrazione 1999/2184 ex art. 226 Trattato. Legislazione in materia di servizi pubblici locali.

7 ACEA Ato 2 s.p.a., nda.

8 Esposto di denuncia-querela all'Autorità Giudiziaria da parte dell'amministratore di condominio.

9 Prof. Alberto Lucarelli, Università Federico II di Napoli, *La riforma dei servizi pubblici locali: i modelli di gestione...cit.*

Il bene dell'acqua non può mai essere considerato, come recita il primo comma dell'articolo 23-bis, legge del 6 agosto 2008, n. 133, servizio pubblico locale di rilevanza economica, perché l'erogazione dell'acqua è indirizzata in modo prevalente al consumo umano, dal quale non si può prescindere in nessun caso, a meno che chi ha stabilito la norma in esame preveda la sua sostituzione con le acque minerali in bottiglia.

La Direttiva 2003/40/CE ha apportato alcune modifiche ai parametri riguardanti le acque minerali, con l'intento di regolamentare, a livello comunitario, il complesso scenario produttivo e commerciale che le caratterizza: la presenza di alcune sostanze naturalmente presenti nell'ambiente, ed altre di origine antropica, possono causare un rischio per la salute dei consumatori, per cui il legislatore europeo ha formulato, sulla base degli autorevoli dati forniti dal *Codex Alimentarius* e dal Comitato Scientifico per l'alimentazione umana, una direttiva mirata ad una ulteriore regolamentazione di una serie di questioni, fino ad allora a carico dei singoli Paesi.

Le acque minerali sono state oggetto di critiche da varie parti di associazioni, sia ambientaliste che di consumatori, le quali hanno espresso dubbi riguardo la qualità di tali acque, ritenute "contaminate" e quindi potenzialmente dannose per la salute pubblica. I nuovi limiti fissati dal legislatore europeo per le sostanze contaminanti di origine naturale equiparano sostanzialmente le acque minerali naturali a quelle destinate al consumo umano.

Questa direttiva non porta, tuttavia, alcun contributo al tema controverso della possibile presenza nelle acque minerali di varie sostanze organiche, per la maggior parte contaminanti legate all'attività umana.

Le disposizioni citate dal CIPE

Nella premessa della Deliberazione CIPE n. 117/2008, viene fatto riferimento alla "legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. «legge Galli»), che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15", e all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, "che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione" il quale stabilisce che "gli enti gestori del servizio...possono elevare le tariffe per le acque provenienti da insediamenti civili e produttivi per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori, tenendo conto per le utenze industriali, della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate".

Allo stato attuale il sistema italiano di depurazione degli scarichi non sembra tale da consentire un aumento delle tariffe, soprattutto in considerazione dell'abolizione dell'ICI, e quindi del controllo del sistema dei rifiuti.

Ma il Comune ha il potere di emanare ordinanze di necessità ed urgenza, che devono essere destinate ad un fine di interesse pubblico; esse hanno natura provvedimentale e non legislativa; ci deve essere un accertamento, da parte di organi tecnici, della situazione di pericolo; inoltre il Comitato di vigilanza per l'uso delle risorse idriche, ha funzioni di garanzia dei diritti civili e sociali inerenti la prestazione del servizio pubblico. Esse consistono:

- Nella definizione dei livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
- nella tutela e garanzia dei diritti degli utenti previa emanazione di linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, e di verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni.

Esso ha anche funzioni di consulenza tecnica, che può essere richiesta anche dalle regioni, dagli enti locali, dalle Autorità d'ambito, dalle associazioni dei consumatori e dai singoli utenti del servizio idrico integrato, in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori. Le funzioni di consulenza tecnica possono consistere nella verifica della corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici, e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali, e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito ed i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti.

La deliberazione CIPE n. 117/2008 indica, nella normativa di riferimento, anche all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 6 del decreto-legge 67/1997, in relazione al potere di revoca sulle risorse, opera un rinvio al comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 6, che prevede che "Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate...con decreto del Ministro dell'ambiente...sono destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. Decorso il termine di 60 giorni precedentemente indicato senza che le

regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonché gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così recuperate. Le risorse attribuite dal programma triennale alle regioni e alle province autonome dalle quali...non sia stato ancora approvato il documento regionale di programma, vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al presente comma”.

Operando un ulteriore rinvio, questa volta all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, l'art. 6 del decreto-legge 67/1997 prevede che “Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del Tesoro è autorizzato a contrarre mutui...Le somme derivanti dai mutui contratti...sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del Tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni (nomina di un commissario liquidatore per l'Agenzia del Mezzogiorno)¹⁰. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, d'intesa con le amministrazioni interessate...per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministero del Tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate”.

Nel preambolo la delibera CIPE cita la “legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario”: strano sentir parlare ancora di occupazione in campo ambientale, dopo l'accorpamento nell'ISPRA di ben tre enti che si occupano di tutela dell'ambiente, tra cui l'APAT; forse perché il vincolo stabilito dall'art. 8 della legge 344/1997 prevede che, come recita l'art. 14, comma 1, legge 36/1994, gli utenti sono tenuti alla quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, che *“I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”*. Ne consegue che il concetto di occupazione per chi prende questo tipo di disposizioni fa riferimento esclusivo all'occupazione nel settore privato degli imprenditori, e che è più “conveniente” investire in “occupazioni” a progetto, o a termine, in deciso contrasto con quanto richiesto dalla Commissione europea, che

10 In proposito si ricordano i tagli ai fondi FAS.

promuove il contratto di lavoro a tempo indeterminato, piuttosto che investire nei controlli, che solitamente vengono operati dagli enti pubblici.

La recente giurisprudenza costituzionale

La sentenza della Corte Costituzionale 8 ottobre 2008, n. 335, circa il rapporto con l'utenza da parte dei gestori dei servizi di depurazione, e altri obblighi da parte dei Comuni (ove direttamente gestori degli impianti) e delle Autorità d'Ambito, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ove viene previsto che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche se la fognatura è sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o se questi siano temporaneamente inattivi e pure dell'art. 155, comma 1, del D.lgs. 152/2006 ove si prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche ove manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi...in tali casi verrebbe meno il sinallagma contrattuale sotteso al rapporto di cui trattasi.

“Onde evitare, per effetto della decisione giurisprudenziale, di creare scompensi economico-finanziari in capo ai soggetti gestori dovuti alla riconosciuta debenza di somme da restituire ai cittadini (più che agli utenti!), viene stabilito (nel D.L. 30/12/2008, n. 208, convertito, con modificazioni e integrazioni, in Legge 28/02/2009, n. 13, all'art. 8-sexies (disposizioni in materia di servizio idrico integrato)) che gli oneri relativi alla progettazione, realizzazione o completamento degli impianti da depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti di cui ai Piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato. Ove manchino impianti di depurazione, od ove questi siano inattivi, la corrispondente (da determinarsi) quota di tariffa è dovuta al gestore del servizio, a condizione però che siano state avviate (il che diventa facilmente “fabbricabile” dal punto di vista amministrativo) le procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie a tal fine (e sempreché si proceda rispettando un crono programma, il quale diventerà una sorta di “cartina di tornasole” per gli obblighi informativi da attuarsi nei confronti dell'utenza)”¹¹.

L'ultimo rinvio, “degnò di nota”, operato dalla deliberazione CIPE n. 117/2008, è il rinvio all'art. 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che “ha stabilito che «sino all'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, di nuove disposizioni attuative della parte terza del citato decreto, si applica il decreto del

¹¹ Le “straordinarie” misure in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente di cui al D.L. 30/12/2008, convertito, con modificazioni e integrazioni, in Legge 28/02/2009, n. 13, di Alberto Pierobon, in www.lexambiente.it.

Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996», recante disposizioni in materia di risorse idriche che rimandano alla disciplina tariffaria contenuta nella legge Galli”.

Prima di “preoccuparsi” dell'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, consentendo, come indicato al punto 1 della deliberazione, l'aumento tariffario fino al 5% da parte dei gestori in regime transitorio dei servizi di acquedotto, dovrebbe preoccuparsi, questa volta senza il virgolettato, di adottare le “nuove disposizioni attuative della parte terza del citato decreto”, essendo ormai passati ben 13 anni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996.

Inoltre l'articolo 174 D.lgs 152/2006, stabilisce, tra l'altro, al comma 2, che “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell'ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE, attivando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva”.

L'articolo 152 stabilisce, a sua volta, che:

- “L'Autorità d'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.
- Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione.
- Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
- Qualora l'Autorità d'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario “ad acta”.

1. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante nomina di un commissario "ad acta".

Roberto Tarantino

Publicato il 20 aprile 2009

**Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione